

GR_GERICHTE PVG 2005 30 vom 14. Februar 2026

GR Gerichte, 2026-02-14, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_PVG 2005 30](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/gr_gerichte_PVG_2005_30)

FR: GR_GERICHTE PVG 2005 30 du 14 février 2026

IT: GR_GERICHTE PVG 2005 30 del 14 febbraio 2026

Erwägungen

E. 1

a) È controversa la legittimità dell'ammontare della multa inflitta al ricorrente per violazione della normativa in materia edilizia e principalmente la prescrizione della pena per almeno una delle due azioni punibili. Il 1. novembre 2005 è entrata in vigore la nuova LPTC. Ai sensi delle relative disposizioni transitorie, le disposizioni direttamente applicabili della nuova legge hanno la precedenza su prescrizioni comunali divergenti (art. 107 cpv. 2) e per i rimedi giuridici fa stato il nuovo diritto (art. 108 nLPTC). Sono considerati direttamente applicabili il diritto edilizio formale di cui agli art. 85 – 96 LPTC. Per quanto riguarda la prescrizione della contravvenzione, la nuova normativa comunale conferma il diritto anteriore (vedi art. 59 cpv. 4 LPTC), nella misura in cui prevede che la punibilità cada in prescrizione dopo cinque anni dalla conclusione dell'azione punibile (cfr. art. 95 cpv. 4 nLPTC). b) La prima incontestata infrazione che viene accollata all'istante era stata perpetrata nell'autunno del 1998 ed era comprovatamente venuta a conoscenza dell'autorità comunale già il 30

11/30 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2005 191 mese di novembre 1998, allorché al committente veniva imposto il fermo dei lavori. La multa oggetto del presente ricorso sulla base anche dell'infrazione del 1998 è stata intimata all'istante oltre sei anni e mezzo dopo (il 21 luglio 2005) il reato, motivo per cui la possibilità di punire l'azione è andata indubbiamente prescritta. Per il comune, la prescrizione sarebbe però stata ripetutamente interrotta. È incontestato che anche la prescrizione di pretese di diritto pubblico possa essere interrotta (DTF 124 II 543 cons. 4b). L'effetto interruttivo è provocato da ogni atto mediante il quale la pretesa è rivendicata dal debitore in modo idoneo (RDAF II-2002 pag. 392, cons. 3d e ZBI 99/1998 pag. 49, cons. 3). Nell'evenienza, anche se il risultato del caso concreto sarebbe comunque lo stesso, la prescrizione non era stata certo interrotta con lo scritto della commissione edilizia del 13 aprile 1999, giacché tale richiesta concerneva solo la domanda di costruzione in sanatoria, ma non faceva alcun riferimento all'apertura di una procedura penale amministrativa. Un'interruzione della prescrizione non è avvenuta neppure da ultimo mediante lo scritto della commissione edilizia del 4 dicembre 2003, come preteso da controparte. Il completamento degli atti richiesto il 4 dicembre 2003 riguardava la procedura apertasi con il fermo dei lavori del 24 novembre precedente, dopo l'ampliamento di una esistente tettoia e la relativa domanda di costruzione presentata il 2 dicembre 2003 dal committente per l'« aggiunta alla tettoia già esistente». In questo senso, la pretesa che la procedura avviata nel novembre 2003 includesse anche la precedente stalla per vitelli non trova alcuna conferma negli atti all'incanto e si palesa infondata. c) Per il comune convenuto, l'inattività dell'autorità comunale sarebbe riconducibile a una sfortunata serie di eventi, tra cui la dipartita del segretario comunale e la conseguente lacuna di informazioni

sull'attività comunale venutasi così a creare. Anche questo argomento non giova alla tesi di controparte. Una restituzione dei termini di prescrizione non è possibile senza l'apertura di un procedimento penale amministrativo entro cinque anni dall'azione punibile, indipendentemente dai motivi che vengono addotti a giustificazione del ritardo. Per i motivi che precedono, la possibilità di perseguire penalmente il ricorrente per l'erezione della stalla per vitelli effettuata nel 1998 è andata definitivamente prescritta. Questo rende superflua la questione di sapere se l'intervento fosse contrario anche al diritto materiale allora in vigore (divieto di costruzioni deturpanti in zona di rispetto) o solo alle

11/30 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2005 192 disposizioni formali in materia di obbligo della licenza di costruzione.

E. 2

Il ricorrente riconosce il benfondato della multa in applicazione all'art. 123 LE, per aver operato l'ampliamento dell'esistente tettoia senza essere stato previamente in possesso della licenza di costruzione giusta quanto previsto all'art. 17 LE. In questo contesto basti ricordare che anche con l'entrata in vigore della nuova LPTC prevale l'obbligo di licenza edilizia per una costruzione dalle dimensioni di quella in oggetto e pari a 72 m² (vedi art. 40 nOPTC). Contrariamente a quello che sembra essere il parere del comune convenuto questa costruzione è stata approvata dal dipartimento cantonale allora competente in materia di EFZ e per la stessa è stata rilasciata la formale licenza di costruzione. Si tratta pertanto di una costruzione conforme ai disposti del diritto materiale. Se, come preteso dal comune, la costruzione non si fosse conformata all'ordinamento edilizio, la licenza di costruzione non avrebbe potuto essere rilasciata e solo in tal caso si sarebbe posta la questione di una eventuale rinuncia al ripristino dello stato legale in ossequio al principio della proporzionalità. Ne consegue che l'istante può essere punito solo per una violazione formale della LE e che di conseguenza viene a cadere un'ulteriore motivazione a sostegno dell'ingente importo della multa.

E. 3

a) Nel proprio ricorso, l'istante chiede una ulteriore riduzione della sanzione in considerazione della sua diversa situazione di reddito rispetto agli anni precedenti. Onde procedere ad una corretta commisurazione della pena, il Giudice deve vagliare la situazione tenendo conto dei motivi a delinquere, della vita anteriore e delle condizioni personali del reo (art. 63 CP). Qualora a titolo di pena sia prevista una sanzione pecuniaria, il Giudice fissa l'importo della stessa secondo la condizione del condannato in modo che la perdita finanziaria che questi subisce costituisca una pena corrispondente alla sua colpa. Per giudicare le condizioni del condannato si deve specialmente considerare il reddito e il patrimonio, lo stato civile e gli oneri di famiglia, la professione, il guadagno, l'età e la salute (art. 48 cpv. 2 CP). Il disposto vuole garantire la parità di trattamento tra amministrati, punendo in modo economicamente più sostanzioso persone facoltose e in modo meno incisivo persone con un reddito meno importante (DTF 101 IV 16). b) Giusta l'ultima tassazione fiscale cresciuta in giudicato, il reddito del ricorrente nel 2003 era di fr. In base alla dichiarazione d'imposta consegnata nel 2005 e riferita alla situa-

11/30 Raumordnung und Umweltschutz PVG 2005 193 zione patrimoniale dell'anno 2004, l'istante, dopo la cessione dell'azienda agricola al figlio, dichiara un reddito annuo di poco meno della metà. In principio, determinante ai fini del giudizio è la situazione come si presentava al momento dell'emanazione della decisione di multa. Per il 2005 non vi è però

ancora decisione di tassazione cresciuta in giudicato. In principio, in questi casi è evidentemente dato ricorrere ai dati dell'anno precedente o all'ultima tassazione cresciuta in giudicato, per quanto questi dati possano essere considerati riflettere schematicamente la situazione patrimoniale della persona che si intende punire con la sanzione pecuniaria. Come si è detto, il fattore di reddito è uno dei tanti che va tenuto in considerazione nella commisurazione della pena e il ricorso ad un certo schematismo in riferimento agli anni precedenti è indubbiamente possibile per quanto questi dati possano essere considerati comprovare essenzialmente lo stato economico del colpito anche per il momento determinante ai fini della multa. Dove però, come nell'evenienza, l'autorità è a conoscenza di motivi oggettivi (cessione dell'azienda agricola al figlio) suscettibili di incidere in modo determinante sulla situazione patrimoniale dell'amministrato, si impone una giusta presa in considerazione di tali fattori per determinare l'incidenza degli stessi sulla situazione finanziaria del reo. A questo proposito, l'autorità comunale non contesta che l'istante abbia ceduto la propria azienda agricola al figlio. Con ciò è però stata anche resa del tutto credibile la diminuzione delle entrate in termini di sussidi agricoli e quindi del reddito imponibile. Questa considerazione giustifica pertanto un'ulteriore riduzione della sanzione pecuniaria. R 05 99 Sentenza del 22 novembre 2005

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.